



Le Parti Sociali nazionali hanno sottoscritto un accordo il 4 luglio 2025 (integrato con Addendum del 15 luglio 2025) che definisce le **nuove modalità di contribuzione contrattuale al Fondo Prevedi per i lavoratori (operai od impiegati) assunti a partire dal 1° ottobre 2025 e che NON abbiano già attivato**, nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro, il **versamento al Fondo Prevedi** di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (T.F.R. maturando e/o contributo aggiuntivo dell'1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini T.F.R.).

Quindi, esclusivamente per detta tipologia di lavoratori, l'accordo prevede che:

1. il contributo contrattuale al Fondo Prevedi è dovuto solo per i rapporti di lavoro con una durata superiore a tre mesi.
Per il calcolo della durata del rapporto di lavoro, nel caso di inizio e/o cessazione del contratto nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non deve computata, mentre si considera come mese intero una frazione uguale o superiore a 15 giorni.
2. L'adempimento del versamento al Fondo Prevedi avverrà esclusivamente a partire dal quarto mese successivo all'assunzione (da intendersi quale mese di competenza), comprendendo retroattivamente anche la contribuzione dovuta e non versata per i primi tre mesi.
3. Per gli operai il cui rapporto di lavoro abbia avuto durata inferiore o pari a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto l'azienda riconoscerà per le ore ordinarie effettivamente lavorate un importo orario lordo (tabella B, allegata alla presente). Questo importo sarà versato dall'azienda alla Cassa Edile, che lo erogherà unitamente alla GNF (gratifica natalizia e ferie).
4. Per gli impiegati il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore o pari a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto l'azienda riconoscerà, insieme alle competenze di fine rapporto, un importo mensile lordo (tabella A, allegata alla presente).
5. L'importo di cui ai punti 3. e 4. non ha incidenza su alcun istituto retributivo, nemmeno sul trattamento di fine rapporto.

Resta quindi inteso che nulla varia nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (T.F.R. maturando e/o contributo aggiuntivo dell'1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini T.F.R.). Per loro il contributo contrattuale sarà versato dal datore di lavoro fin dal primo mese del rapporto di lavoro.



Si allegano alla presente:

- Tabelle A e B. di cui ai punti 3. 4.
- Nota esplicativa di CNCE e Prevedi in materia di aspetti contributivi degli importi di cui ai punti 3. e 4.
- Note operative di CNCE e Prevedi
- Chiarimenti operativi di Prevedi

TABELLA A

VALORE MENSILE DELL'IMPORTO DA EROGARE AI SENSI DELL'ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2025

CCNL INDUSTRIA: Impiegati (Valori mensili)

LIVELLI	Valore mensile
7	16,00
6	14,40
5	12,00
4	11,20
3	10,40
2	9,36
1	8,00

CCNL ARTIGIANI: Impiegati (Valori mensili)

LIVELLI	Valore mensile
7	16,40
6	14,40
5	12,00
4	11,12
3	10,40
2	9,20
1	8,00

I valori mensili sopra riportati devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni, mentre non vanno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

TABELLA B

VALORE ORARIO DELL'IMPORTO DA EROGARE AI SENSI DELL'ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2025

CCNL INDUSTRIA: Operai (Valori orari)

LIVELLI	Importo orario
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello	0,072884
Operaio specializzato	0,067640
Operaio qualificato	0,060876
Operaio comune	0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

CCNL ARTIGIANI: Operai (Valori orari)

LIVELLI	Importo orario
a) Operai di produzione Operaio di quinto livello	0,078052
Operaio di quarto livello	0,072352
Operaio specializzato	0,067640
Operaio qualificato	0,059888
Operaio comune	0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

I coefficienti orari sopra riportati devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. L'importo complessivo deve essere arrotondato all'euro.

Prot. n.11623 /p/cv

Roma, 11 novembre 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 44/2025

Oggetto: Accordo 4 luglio 2025- Valori importo sostitutivo per apprendisti

Con riferimento all'accordo del 4 luglio 2025, che per comodità di consultazione si riallega alla presente, si comunica che le Parti Sociali firmatarie, hanno comunicato i seguenti valori del c.d. importo sostitutivo (di cui al punto 3 dell'accordo stesso) per gli **apprendisti**, a integrazione rispettivamente della Tabella A (impiegati) e della Tabella B (operai) allegate all'accordo medesimo:

APPRENDISTI – IMPORTO DI CUI AL PUNTO 3 DELL'ACCORDO 4 LUGLIO 2025	
Impiegati	8 euro mensili
Operai	0,056 euro orari

Si precisa che i suddetti valori sono gli stessi per il CCNL Industria e per il CCNL Artigianato.

Cordiali saluti

Il Direttore
F.to Bianca Maria Baron

Allegato 1

Aspetti fiscali e contributivi degli importi di cui al punto 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025 (cd Accordo Prevedi) Nota

Facendo seguito alle indicazioni operative già fornite congiuntamente da CNCE e Prevedi afferenti all'Accordo del 4 luglio 2025 (cfr. circolari nn. 32 e 38 del 2025), alla luce di ulteriori diversi quesiti ricevuti dal territorio in merito al regime fiscale e contributivo delle somme di cui al punto 3 dell'Accordo stesso, sulla base dei pareri ricevuti dalla scrivente Commissione, si ricostruisce e si espone quanto segue.

L'Accordo Prevedi al punto 3. Stabilisce che:

*3. Per gli operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata al presente accordo. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. **Tale importo sarà versato dall'azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l'erogazione della GNF.***

Si ritiene che tale importo (**cd importo sostitutivo**) riconosciuto dall'Accordo agli operai con rapporto di lavoro inferiore a tre mesi costituisca, per il lavoratore che ne sia beneficiario, **reddito di lavoro dipendente, ai sensi del comma 1 dell'art. 51 del TUIR, soggetto a tassazione separata.**

In primo luogo tale importo sostitutivo è qualificabile come reddito di lavoro dipendente in quanto la suddetta disposizione, stabilendo che *“il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”*, impone di ricondurre nella predetta categoria qualsivoglia erogazione in denaro o in natura che sia eseguita a favore del dipendente *“in relazione al rapporto di lavoro”*, anche se a titolo di

liberalità (cfr. in questo senso la Circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997).

Inoltre, tale importo sostitutivo è assoggettabile, come reddito di lavoro dipendente, a tassazione separata ai sensi della lett. a) dell'art. 17, comma 1, del TUIR in quanto tale disposizione prevede che "l'imposta si applica separatamente" non solo sul "trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente", ma anche sulle "altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti" e tale importo sostitutivo risulta riconducibile in questa seconda previsione impositiva. Ed infatti, stando a quanto emerge dalla sua formulazione letterale, tale previsione impositiva riconduce a tassazione separata qualunque altra somma erogata a favore dei lavoratori che soddisfi due diversi presupposti e cioè che sia corrisposta in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed a titolo di pagamento una tantum e non periodico (in questo senso si è espresso anche lo stesso Ministero delle Finanze nella Circolare n. 2 del 1986 e Cassazione).

Ebbene l'importo de quo erogato dai datori di lavoro del settore edile ai lavoratori dipendenti per il tramite delle Casse Edili/Edilcasse soddisfa entrambi i due presupposti a cui è subordinata l'applicazione della tassazione separata dalla seconda delle previsioni impositive recate dalla lett. a) dell'art. 17, comma 1, del TUIR in quanto non v'è dubbio che è dovuto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e ha natura di pagamento una tantum.

Alla luce di quanto esposto si riporta, pertanto, quanto acquisito circa il regime fiscale degli importi di cui al punto 3 dell'Accordo.

Stabilito che gli importi sostitutivi in questione sono riconducibili a reddito di lavoro dipendente fra le "altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione" soggette a tassazione separata ai sensi della lett. a) dell'art. 17, comma 1, del TUIR, è giocoforza concludere che l'imponibile e l'aliquota da applicare a tale contributo devono essere determinate con i criteri dettati dal comma 2 dell'art. 19 del TUIR secondo cui "le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1". Pertanto, in forza della disposizione appena trascritta, tale importo sostitutivo è imponibile per il suo importo lordo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge e cioè, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate quei contributi che "afferiscono direttamente e immediatamente a

tali indennità e somme nella loro fase di determinazione finale” (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 del 20 marzo 2001).

Inoltre, l’importo sostitutivo così riconosciuto deve essere assoggettato a ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF, all’atto del suo pagamento alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza ai sensi del primo comma dell’art. 23 del d.P.R. n. 600/1973, realizzandosi **il presupposto per l’applicazione della ritenuta già per effetto stesso del versamento del contributo alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza da parte del datore di lavoro**. La predetta ritenuta deve essere operata sull’importo sostitutivo ai sensi della lett. lett. d) dell’art. 23 esclusivamente **“sulla parte imponibile ... delle altre indennità e somme di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico”** e quindi, come si è visto, sull’importo lordo dell’importo sostitutivo al netto delle sole ritenute di legge, senza cumulare la parte imponibile di tale indennità con la parte imponibile degli altri redditi conseguiti dal lavoratore dipendente. Inoltre, l’aliquota della ritenuta deve essere determinata con i criteri dettati dal richiamato comma 2 dell’art. 19 del TUIR per la tassazione separata delle altre indennità e somme.

Resta inteso che tale prelievo ha carattere provvisorio in quanto, ai sensi dell’art. 19 del TUIR l’Agenzia delle Entrate, deve **“riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti” (cfr. Circ. AdE n. 29 del 20 marzo 2001).**

L’aver stabilito che il datore di lavoro deve assoggettare a ritenuta le somme di cui al punto 3 dell’Accordo con un’aliquota determinata con gli stessi criteri del TFR, in via separata, trasferendo poi il relativo controvalore al netto della ritenuta alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza, comporta che l’applicazione di tale ritenuta non potrà dare luogo al prelievo di una maggiore IRPEF a carico dei lavoratori dipendenti iscritti alla Cassa Edili sulla retribuzione ordinaria, non dovendo essere cumulata con tale retribuzione.

Il regime contributivo degli importi di cui al punto 3 dell’Accordo

Dagli approfondimenti e dai pareri acquisiti si ritiene che le somme di cui al punto 3 dell’Accordo sembrano configurabili come un accantonamento, piuttosto che come una contribuzione, al pari delle somme erogate per la gratifica natalizia e le ferie, in quanto i lavoratori dipendenti maturano il diritto a percepirlo dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente e sulla base dell’Accordo delegano quest’ultimo a versarlo alle Casse Edili/Edilcasse affinché, a loro volta, provvedano ad accantonarlo per poi erogarlo loro insieme alla gratifica natalizia. ***Pertanto, sembra possibile concludere che l’importo sostitutivo sia assoggettabile alle ordinarie contribuzioni previdenziale ed assistenziali.***

ACCORDO DEL 4 LUGLIO E RELATIVO ADDENDUM DEL 15 LUGLIO 2025 - INDICAZIONI OPERATIVE

Si riportano, di seguito, alcune indicazioni operative che rispondono ai dubbi interpretativi e ai quesiti finora pervenuti in merito all'Accordo del 4 luglio 2025 e al relativo addendum del 15 luglio, qui allegati per pronta evidenza e in seguito congiuntamente identificati anche solo come l' "Accordo".

L'Accordo fa riferimento alla durata del *rapporto di lavoro*, non a quella del contratto di lavoro: ne deriva che, anche in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il rapporto di lavoro supera i tre mesi, i quali vanno calcolati secondo le indicazioni specifiche fornite nello stesso *Accordo*. La limitazione al versamento a Prevedi del contributo contrattuale non opera, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo, nel caso in cui il lavoratore risulti avere, al momento dell'assunzione, "forme di contribuzione" aggiuntive al contributo contrattuale attive nei confronti di Prevedi o le attivi nel corso dei primi tre mesi dall'assunzione (mesi da calcolare sempre secondo le modalità indicate nell'Accordo). Le forme contributive a Prevedi, aggiuntive al contributo contrattuale, richiamate dall'art. 4 dell'Accordo sono: il contributo a Prevedi relativo al Tfr maturando e/o il contributo percentuale a carico del lavoratore pari o superiore all'1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, al quale è sempre abbinato il contributo dell'1% a carico dell'azienda. **Si evidenzia che l'Accordo non ha modificato le misure e le modalità di calcolo del contributo contrattuale al Fondo Prevedi:** in tutti i casi in cui sia dovuto il contributo contrattuale a Prevedi, esso va calcolato applicando le regole di cui alla Circolare CNCE n. 559 del 20/02/2015¹ e le misure indicate nelle seguenti Circolari CNCE:

- Circolare CNCE n. 678 del 17/10/2019 "Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili-Industria"².
- Circolare CNCE n. 706 del 31/03/2020 - "Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili-Artigianato"³.

Si precisa, inoltre, che l'Accordo non ha apportato alcuna modifica alle modalità di calcolo e di versamento delle contribuzioni volontarie aggiuntive al contributo contrattuale: il contributo mensile percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore (la cui attivazione dà sempre diritto a ricevere il contributo mensile dell'1% sulla retribuzione a carico dell'azienda), e il contributo mensile relativo al TFR maturando, non hanno subito alcuna variazione, né nelle misure e modalità di calcolo né in quelle di versamento al Fondo Prevedi.

Con specifico riferimento alle modalità di computo del periodo di tre mesi di cui all'art. 1 dell'Accordo, tenendo conto che la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, si possono rappresentare i seguenti casi (le decorrenze e le scadenze di cui ai seguenti punti 1.1, 1.2 e 2.1, si utilizzano per tutti i mesi dell'anno, indipendentemente dal numero di giorni di cui ciascun mese è composto):

¹ La Circolare CNCE n. 559 del 20/02/2015 è disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/3823_Guida_sul_calcolo_del_contributo_contrattuale.pdf

² La Circolare CNCE n. 678 del 17/10/2019 è disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/1190_1418_Circolare_CNCE_678_del_17_ottobre_2019.pdf

³ La Circolare CNCE n. 706 del 31/03/2020 è disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/2693_1633_Circolare_CNCE_706_del_31_marzo_2020.pdf

<p>1) Lavoratore che, al momento dell'assunzione, <u>non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi e non le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione</u> (mesi da calcolare secondo le modalità indicate nell'Accordo)</p>	<p>1.1) Assunto tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese: il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il lavoratore è ancora occupato presso la stessa azienda il <u>primo giorno del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione</u> (ad esempio, se assunto a ottobre, il 1° mese successivo a quello di assunzione è novembre, il 2° mese successivo è dicembre, il 3° mese successivo è gennaio). Il contributo a Prevedi viene incluso nella denuncia contributiva di competenza del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, che l'azienda invia alla Cassa Edile/Edilcassa nel 4° mese di calendario successivo all'assunzione.</p> <p>Esempi:</p> <p>1.1.1) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) <u>ancora occupato il 1° gennaio 2026</u>: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e per i mesi successivi finché il lavoratore rimarrà dipendente dell'azienda edile. I mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 vengono dichiarati (distintamente, non cumulativamente) e versati dall'azienda alla Cassa Edile/Edilcassa con la denuncia contributiva di competenza di gennaio 2026 (trasmessa nel mese di febbraio 2026).</p> <p>1.1.2) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) <u>non più occupato il 1° gennaio 2026</u>: il contributo contrattuale non è dovuto a Prevedi; l'azienda deve versare direttamente al lavoratore (se impiegato) o alla Cassa Edile/Edilcassa (se operaio) l'importo previsto dall'art. 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025.</p> <hr/> <p>1.2) Assunto tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese (compresi): il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il lavoratore è ancora occupato presso l'azienda il <u>giorno 15 del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione</u> (ad esempio, se assunto a ottobre, il 1° mese successivo a quello di assunzione è novembre, il 2° mese successivo è dicembre, il 3° mese successivo è gennaio).</p> <p>Il contributo a Prevedi viene incluso nella denuncia contributiva di competenza del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione che l'azienda invia alla Cassa Edile/Edilcassa nel 4° mese di calendario successivo all'assunzione.</p> <p>Esempi:</p> <p>1.2.1) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi), <u>ancora occupato il 15 gennaio 2026</u>: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e per i mesi successivi finché il lavoratore rimarrà dipendente dell'azienda edile. I mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 vengono dichiarati (distintamente, non cumulativamente) e versati dall'azienda alla Cassa Edile/Edilcassa con la denuncia contributiva di competenza di gennaio 2026 (trasmessa nel mese di febbraio 2026).</p> <p>1.2.2) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi), <u>non più occupato il 15 gennaio 2026</u>: il contributo contrattuale non è dovuto a Prevedi; l'azienda deve versare direttamente al lavoratore (se impiegato) o tramite la Cassa Edile/Edilcassa (se operaio) l'importo previsto dal punto 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025.</p>
---	---

<p>2) Lavoratore che, al momento dell'assunzione, <u>non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, ma le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione</u> (mesi da calcolare secondo le modalità indicate nell'Accordo)</p>	<p>2.1) Il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto fin dal mese di assunzione ma viene versato a partire dal mese in cui il lavoratore ha attivato le aliquote contributive a Prevedi, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (questo perché, per semplicità il contributo contrattuale viene associato, fin dall'inizio, al Fondo Prevedi, onde evitare che l'azienda debba gestire la duplice destinazione del contributo).</p> <p>Ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il lavoratore assunto tra l'1 e il 15 del mese (compresi) che non abbia, al momento dell'assunzione, aliquote contributive attive a Prevedi ma che le attivi entro il primo giorno del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, il contributo contrattuale matura fin dal mese di assunzione. Il primo versamento, con recupero dei mesi precedenti, avviene con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il contributo volontario, cioè il contributo % dipendente (a cui è sempre abbinato il contributo 1% a carico azienda), e/o il contributo Tfr maturando. - per il lavoratore assunto tra il 16 e l'ultimo giorno del mese (compresi) che non abbia, al momento dell'assunzione, aliquote contributive attive a Prevedi ma che le attivi entro il 15 (compreso) del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, il contributo contrattuale matura fin dal mese di assunzione. Il primo versamento, con recupero dei mesi precedenti, avviene con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il contributo volontario, cioè il contributo % dipendente (a cui è sempre abbinato il contributo 1% a carico azienda), e/o il contributo Tfr maturando. <p>Esempi</p> <p>2.1.1) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) senza aliquote contributive attive a Prevedi, <u>che attivi le aliquote contributive a Prevedi entro il 1° gennaio 2026 (compreso)</u>: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi anche per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e il versamento di tali contribuzioni inizia con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il primo contributo volontario, per proseguire di mese in mese, da quel momento in poi, insieme al contributo volontario.</p> <p>2.1.2) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi) senza aliquote contributive attive a Prevedi, <u>che attivi le aliquote contributive a Prevedi entro il 15 gennaio 2026 (compreso)</u>: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e il versamento di tali contribuzioni inizia con la denuncia di competenza relativa al mese in cui è stato attivato il primo contributo volontario, per proseguire di mese in mese, da quel momento in poi, insieme al contributo volontario.</p>
---	---

<p>3) Lavoratore che, al momento dell'assunzione, abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, anche se le sospende successivamente.</p>	<p>3.1) Il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto e versato fin dal mese di assunzione, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (ai sensi del punto 4 dell'Accordo del 4 luglio 2025), con la relativa denuncia di competenza. Ad esempio, per il lavoratore assunto nel mese di ottobre 2025 il contributo contrattuale e i contributi volontari aggiuntivi a quello contrattuale saranno immediatamente versati con la denuncia contributiva di competenza di ottobre 2025, da inviare nel mese di novembre 2025.</p> <p>3.2) Nella stessa fattispecie rientra anche il caso del lavoratore che, pur avendo aliquote contributive attive verso il Prevedi al momento dell'assunzione, le sospenda successivamente.</p>
--	--

<p>Quesiti specifici</p>	<p>a) lavoratore denunciato presso Casse Edili/Edilcasse diverse nei primi tre mesi dall'assunzione: l'Accordo fa riferimento al rapporto di lavoro, pertanto il calcolo relativo alla maturazione del contributo contrattuale farà riferimento alla data di assunzione presso l'impresa e alla durata del rapporto di lavoro con la stessa impresa. Il sistema di denuncia, per i lavoratori non iscritti al Prevedi, verifica mediante la data di assunzione la maturazione o meno del periodo che dà diritto alla contribuzione Prevedi; nella presentazione della denuncia di competenza dell'ultimo periodo utile alla maturazione del diritto, l'impresa verserà tutte le contribuzioni pregresse, a partire dalla data di assunzione, presso la cassa edile a cui è destinata quella denuncia.</p> <p>b) lavoratore che abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata nel Fondo Prevedi prima dell'assunzione: poiché il riscatto totale chiude il rapporto con il Fondo Prevedi, all'atto dell'assunzione il lavoratore risulterà senza aliquote contributive volontarie a Prevedi (si applicano quindi, i precedenti casi 1 o 2).</p> <p>c) La verifica delle aliquote contributive volontarie a Prevedi, la cui attivazione da parte del lavoratore esclude le limitazioni al versamento del contributo contrattuale a Prevedi, verrà effettuata dall'azienda tramite i sistemi di denuncia telematica alla Cassa Edile, che consentiranno di visualizzare tempo per tempo se, e in che misura, il lavoratore abbia attivato queste aliquote.</p>
---------------------------------	--



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

CHIARIMENTI OPERATIVI ACCORDO PREVEDI 4 LUGLIO 2025 (V 0)

Si riportano, di seguito, alcune annotazioni con l'obiettivo di chiarire il più possibile la logica di alimentazione e controllo dei flussi di adesione e contribuzione destinati al Fondo Pensione, alla luce delle novità normative e delle direttive Covip sopravvenute successivamente all'introduzione della contribuzione e dell'adesione contrattuale e, da ultimo, dell'Accordo tra le Parti Sociali del 4 luglio 2025, in modo da supportare i conseguenti interventi di adeguamento sui processi di elaborazione e controllo delle denunce contributive che le aziende inviano alle casse edili.

1) Assunzione di un lavoratore edile da parte dell'azienda

1.1) Cosa fa l'azienda

Quando l'azienda assume un lavoratore edile deve verificare se lo stesso risulti già iscritto a Prevedi con aliquote contributive volontarie (% a carico lavoratore e/o TFR, anche se tacitamente conferito a Prevedi). La verifica avviene tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database del Fondo Pensione, appositamente messi a disposizione, in modo continuativo, nel portale di denuncia telematica della cassa edile. In esito a tale controllo, si possono determinare i seguenti casi alternativi:

- a) Il lavoratore **non è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo**, cioè come iscritto che **non abbia esercitato il riscatto totale** della posizione maturata (se avesse esercitato il riscatto totale, infatti, risulterebbe uscito dal Fondo Pensione).
- b) Il lavoratore **è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo**, cioè come iscritto che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata (se avesse esercitato il riscatto totale, infatti, risulterebbe uscito dal Fondo Pensione), **ma senza aliquote contributive volontarie**.

Nei precedenti casi a) e b) si applica quanto previsto al punto 1 o al punto 2 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi allegate al presente documento. Il punto 1 delle suddette indicazioni operative si riferisce al caso in cui il lavoratore **non attivi aliquote contributive volontarie a Prevedi entro i tre mesi dall'assunzione**; il punto 2 si riferisce, invece, al caso in cui il lavoratore **attivi aliquote contributive volontarie a Prevedi entro i tre mesi dall'assunzione**.

- c) Il lavoratore **è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo**, cioè come iscritto che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata (se avesse esercitato il riscatto totale, infatti, risulterebbe uscito dal Fondo Pensione), **con aliquote contributive volontarie** (contributo % lavoratore e/o contributo TFR, anche se tacito): si applica quanto previsto al punto 3 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi allegate al presente documento.

Le informazioni di cui alle alternative a), b) e c) sopra indicate sono accessibili all'azienda tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database di Prevedi disponibili, in modo continuativo, tramite il portale di denuncia telematica della cassa edile. Tali servizi consentono di verificare: se il lavoratore sia un associato attivo a Prevedi; la situazione delle rispettive aliquote contributive correnti e lo storico delle aliquote eventualmente modificate nel tempo dal lavoratore.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

1.2) Cosa fa la cassa edile

Quando una cassa edile riceve dall'azienda il dato relativo all'assunzione del lavoratore, tipicamente con la prima denuncia contributiva utile trasmessa dall'azienda, la cassa edile deve:

1.2.1) Verificare se il codice fiscale del lavoratore sia presente nel database di Prevedi come iscritto attivo, con i seguenti possibili esiti:

- a) Il lavoratore è già iscritto a Prevedi: la cassa edile non deve inviare a Prevedi il flusso anagrafico di adesione contrattuale
- b) Il lavoratore non è ancora (o non è più) iscritto a Prevedi: la cassa edile deve inviare a Prevedi il flusso anagrafico di adesione contrattuale **solo se e quando il lavoratore matura il contributo contrattuale al Fondo Pensione a seguito del superamento dei tre mesi di durata del rapporto di lavoro o se il lavoratore attiva, nel corso del trimestre, le aliquote contributive volontarie a Prevedi. In quest'ultimo caso, tuttavia, la cassa edile potrebbe non sapere che il lavoratore ha attivato le aliquote contributive volontarie, perché il modulo di integrazione/variazione contributiva (con cui il lavoratore attiva o modifica tali aliquote) potrebbe arrivare a Prevedi da altri soggetti (direttamente dal lavoratore, o dal datore di lavoro, o dal sindacato o patronato); il Fondo Prevedi, per contro, deve censire immediatamente l'adesione contrattuale, per consentire la conseguente attivazione delle aliquote contributive (e quindi il versamento del contributo contrattuale con decorrenza dal mese di assunzione e il versamento dei contributi volontari dal mese di attivazione degli stessi: vedi punto 2 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi): ne deriva che, in questo caso particolare (neo assunto non iscritto a Prevedi che attiva le aliquote volontarie nel corso del trimestre successivo all'assunzione), il censimento dell'adesione contrattuale potrà avvenire direttamente da parte del Fondo (quindi senza necessità che la cassa edile invii il flusso di adesione contrattuale) a condizione che il Fondo Pensione riceva tempestivamente dalla cassa edile (via e-mail o pec) o da altro soggetto (lavoratore, sindacato, patronato, datore di lavoro, ecc.) il modulo di integrazione/variazione contributiva.**

1.3) La fase di contribuzione al Fondo Prevedi

1.3.1) Cosa fa l'azienda

Successivamente all'assunzione del lavoratore, ai fini della contribuzione a Prevedi, si determinano i seguenti casi alternativi:

Punto 1 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi: Lavoratore che, al momento dell'assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi e non le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione.

Punto 2 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi: Lavoratore che, al momento dell'assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, ma le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione.

Punto 3 delle indicazioni operative CNCE-Prevedi: Lavoratore che, al momento dell'assunzione, abbia aliquote contributive attive verso Prevedi.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

Ai fini della dichiarazione e versamento delle contribuzioni a Prevedi, l'azienda segue le istruzioni riportate nelle indicazioni operative CNCE-Prevedi allegate al presente documento.

NOTA BENE: E' importante che l'azienda verifichi la situazione delle aliquote contributive volontarie del lavoratore non solo al momento dell'assunzione, tramite le funzionalità sopra indicate, ma anche prima di redigere ogni busta paga mensile, in quanto il lavoratore, ai sensi delle disposizioni vigenti, può modificare in qualsiasi momento le aliquote contributive a Prevedi con decorrenza dal mese di effettuazione della scelta (a condizione, ovviamente, che la stessa sia stata immediatamente trasmessa a Prevedi tramite l'apposito modulo di variazione contributiva).

1.3.2) Cosa fa la cassa edile

La cassa edile esegue i controlli di correttezza e regolarità contributiva dell'azienda, ai sensi degli Accordi tempo per tempo siglati dalle Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato. In particolare, ai sensi dell'Accordo del 18/11/2014 "la contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile". Il sistema della cassa edile che riceve ed elabora la denuncia contributiva dell'azienda esegue i seguenti controlli:

GRIGLIA DEI CONTROLLI sui flussi contributivi					
		Dati presenti nel database di Prevedi relativi al mese X dell'anno Y			
		Contributo % lavoratore per il mese X, anno Y		Contributo % TFR per il mese X, anno Y (può assumere solo i valori: 0%; 18%; 100%)	
		=0%	>0%	=0%	=18% oppure 100%
		Dati da indicare nella denuncia contributiva dell'azienda, relativa al mese X dell'anno Y	Importo contributo % dipendente	Il campo deve essere valorizzato = 0	Il campo deve essere valorizzato >0 Valore atteso = retribuzione imponibile TFR x aliquota % dipendente
Importo contributo % azienda	Il campo deve essere valorizzato = 0		Il campo deve essere valorizzato >0 Valore atteso >= retribuzione imponibile TFR x 1% (alcune aziende hanno accordi aziendali con % >1%)	-	-
Importo contributo % TFR	-		-	Il campo deve essere valorizzato = 0	Il campo deve essere valorizzato >0 (valore atteso = TFR maturando x aliquota % TFR 18% oppure 100%)
Importo contributo contrattuale	Si applicano le disposizioni dell'Accordo del 4 luglio e le conseguenti indicazioni operative CNCE-Prevedi				

Le informazioni funzionali all'esecuzione dei controlli sopra indicati sono accessibili tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database di Prevedi. Tali servizi consentono di verificare: se il lavoratore sia un associato attivo a Prevedi; la situazione delle rispettive aliquote contributive correnti e lo storico delle aliquote eventualmente modificate nel tempo dal lavoratore.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

2) Il tacito conferimento del TFR a Prevedi: trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione tacita

Da quanto sopra precisato si evince che l'adesione di ogni lavoratore edile nel Fondo Prevedi parte sempre, necessariamente, come adesione contrattuale.

L'adesione contrattuale si trasforma, eventualmente, in adesione tacita qualora il lavoratore, entro sei mesi dall'assunzione, non decida di mantenere il TFR in azienda o di destinarlo espressamente ad una forma pensionistica complementare (qualora non lo abbia già destinato in precedenza a Prevedi, nel qual caso, fino a eventuale modifica, quella scelta rimane valida e risulta evidente al controllo di cui al precedente punto 1.1).

La trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione tacita consegue alla evidenza del decorso dei sei mesi senza esplicita destinazione del TFR, presumibilmente comunicata dall'azienda alla cassa edile tramite denuncia contributiva; in questo caso la cassa edile deve:

- Inviare a Prevedi il flusso di adesione che trasformi l'adesione contrattuale in adesione tacita, attivando automaticamente, di conseguenza, l'aliquota contributiva TFR nella misura del 100%, come previsto nelle specifiche tecniche del medesimo flusso.

3) Inefficacia delle vecchie tipologie di adesione esplicita, sia totale che parziale

Con una serie di direttive emanate negli anni scorsi la Covip ha chiarito che:

3.1) Le tipologie di adesione formalmente ammesse per censire i lavoratori associati al Fondo Prevedi, dopo l'introduzione del contributo contrattuale, sono solo le seguenti:

- Adesione contrattuale, che dà vita al rapporto associativo con il Fondo Pensione
- Adesione tacita, conseguente al tacito conferimento del TFR al Fondo pensione ai sensi del D.Lgs. 252/05.

La Covip ha inoltre chiarito che l'adesione contrattuale e l'adesione tacita non cambiano natura nel caso in cui il lavoratore attivi o sospenda le aliquote contributive volontarie al Fondo Pensione, ivi compresa, tra queste ultime, anche il TFR tacitamente conferito (quindi l'adesione tacita rimarrà tale anche quando il lavoratore decida, eventualmente, di revocare il tacito conferimento del TFR).

3.2) Il lavoratore possa liberamente attivare o sospendere le aliquote contributive volontarie (% contributo lavoratore sulla retribuzione e/o TFR) ivi compreso il TFR che sia stato, eventualmente, tacitamente conferito al Fondo Pensione.

Di conseguenza la misura delle aliquote contributive volontarie a Prevedi può variare nel tempo senza limiti, sia in aumento che in diminuzione (fino ad azzerarsi), senza che ciò influisca sulla tipologia dell'adesione del lavoratore dipendente, che rimarrà sempre contrattuale o, eventualmente, tacita (qualora si sia trasformata da contrattuale in tacita per effetto del tacito conferimento del TFR dopo sei mesi dall'assunzione, anche quando tale conferimento venga successivamente revocato).